

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. IV-ter**  
**n. 22-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE MUGNAI)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,  
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**GIUSEPPE CIARRAPICO**

**per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47**  
**(diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino**  
**il 19 luglio 2011**

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 25 gennaio 2012**  
—————

ONOREVOLI SENATORI. – In data 19 luglio 2011 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 2971/09 RGNR – 1691/11 RG GIP a carico del senatore Giuseppe Ciarrapico affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 29 luglio 2011 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute dell'11 e 25 ottobre, del 2 e 29 novembre 2011 e del 18 gennaio 2012, ascoltando il senatore Ciarrapico, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 2 novembre 2011. In data 13 dicembre 2011 il senatore Giuseppe Ciarrapico ha trasmesso una memoria presso gli uffici della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

\* \* \*

In data 19 luglio 2011 il GIP presso il Tribunale di Cassino aveva disposto la trasmissione degli atti al Senato ai sensi della legge n. 140 del 2003 non ritenendo accoglibile l'eccezione presentata dalla difesa del senatore Ciarrapico di applicazione al caso di specie della insindacabilità prevista dall'articolo 68 della Costituzione.

Il senatore Ciarrapico è indagato per diffamazione col mezzo della stampa per aver scritto un articolo sul quotidiano «Nuovo Molise Oggi» intitolato «Uno sciacallo fret-

toloso», pubblicato in data 27 giugno 2009, nel quale come riporta la denuncia presentata dal senatore Ulisse Di Giacomo, lo stesso ricorrente viene definito «sciacallo», accusato di «menzogna», «fatto oggetto di considerazioni attinenti il proprio matrimonio ed avvisato dall'articolaista di possibili ripercussioni personali. In particolare si legge: "potresti farti male, e prima o poi, male ti farai"».

Si precisa che l'articolo è firmato con la sigla G. C. e che l'identità dell'autore nella persona del senatore Giuseppe Ciarrapico è riscontrata dalla nota indirizzata alla Procura della Repubblica dalla Questura di Isernia in data 12 aprile 2010.

La Giunta ha proceduto ad ascoltare il senatore Ciarrapico nella seduta del 2 novembre 2011. In tale occasione, è stato richiesto al senatore Ciarrapico di precisare se il contenuto dell'articolo fosse in connessione con lo svolgimento della sua attività parlamentare e di richiamare gli eventuali atti parlamentari riferibili alle affermazioni riportate nell'articolo di stampa.

In data 13 dicembre 2011 egli ha trasmesso la memoria di chiarimento redatta dal suo legale che la Giunta aveva sollecitato. Nella nota si sostiene che l'articolo di stampa attribuito al senatore Ciarrapico rientra in una polemica di contenuto politico insorta con il senatore Ulisse Di Giacomo e che va pertanto considerato come espressione di critica e denuncia politica. In tal senso, si ritiene che ad esso sia applicabile l'insindacabilità sancita dall'articolo 68 della Costituzione secondo le previsioni della legge n. 140 del 2003.

\* \* \*

La Giunta, nella seduta del 18 gennaio 2012 ha respinto la proposta di non considerare insindacabili le opinioni espresse dal se-

natore Ciarrapico formulata dalla senatrice Leddi.

La Giunta ha conseguentemente ritenuto che le frasi asseritamente diffamatorie, che compongono l'articolo di stampa «incriminato», costituiscono esercizio di quelle «attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento» di cui appunto all'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.

L'articolo «incriminato» - pubblicato sul quotidiano «Nuovo Molise Oggi» - va infatti inquadrato nel dibattito politico locale e nella *querelle* insorta con il senatore Ulisse Di Giacomo.

In tale senso appare evidente che le opinioni espresse dal senatore Ciarrapico nell'articolo in questione rientrano in quello «spazio libero» di critica politica che è proprio dei membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni.

Quanto alla corrispondenza tra le opinioni espresse *extra moenia* e il contenuto di atti tipici utilizzati dal parlamentare, è utile richiamare l'orientamento del Senato in materia. In particolare, è stato auspicato - considerando opportuno estenderne la latitudine applicativa - un «salto interpretativo» della giurisprudenza costituzionale, volto a ritenere sussistente il nesso funzionale «in tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino, illustrando la propria posizione». Ciò, «alla luce dell'evoluzione che ha subito

la figura del politico-giornalista, e più in generale l'attività politica *tout court*», per la quale l'attività di giornalista andrebbe stimata «come parte della più ampia attività [...] di politico ed espressione, per quanto atipica, del relativo ruolo istituzionale». In questo senso, quindi, l'interpretazione del già citato articolo 3 della legge n. 140 del 2003 che, nel dichiarare applicabile l'articolo 68 della Costituzione ad ogni attività di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare, avrebbe recepito l'esigenza di adeguare la garanzia dell'insindacabilità «alle nuove caratteristiche assunte dallo svolgimento di attività politica» (Cfr. Corte costituzionale n. 151 del 2007).

La Giunta ritiene conseguentemente che, nel caso in esame, le dichiarazioni rese dal senatore Ciarrapico debbano ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

\* \* \*

Per tali motivi la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Ciarrapico costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

MUGNAI, *relatore*

